

(I lavori iniziano alle ore 14.35 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2175 presentata da Grimaldi, inerente a "Piemonte: Come uscire dai derivati"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 2175.
La parola al Consigliere Grimaldi per l'illustrazione

GRIMALDI Marco

Come sapete, nel 2006, in base a una delibera di Giunta, la n. 135-3655, la Regione ha emesso un prestito obbligazionario per un importo complessivo di un miliardo e 800 milioni di euro di durata pari a trent'anni e con rimborso del capitale in un'unica soluzione.

In data 16-11-2006, la Dexia Crediop e Regione Piemonte hanno sottoscritto un contratto di Amortising Swap per un valore nozionale pari a 600 mila euro come successivamente documentato.

Con una delibera successiva, nel 2012, la Giunta della Regione ha annullato in autotutela la delibera n. 135-3655 del 2006, nella quale la Giunta procedeva all'autorizzazione dello Swap.

Nel 2012, considerando le contestazioni dello Swap da parte della Regione e l'annullamento in autotutela, le società di rating Moody's e Fitch hanno effettuato un downgrade del rating attribuito alla Regione.

Nel 2012 la Dexia Crediop ha promosso invece un giudizio dinanzi al TAR chiedendo di annullare la delibera di annullamento. Il TAR ha poi dichiarato inammissibili le domande proposte per difetto giurisdizionale del Giudice amministrativo.

In precedenza, tra l'altro, la stessa Dexia Crediop aveva promosso un giudizio contro la Regione dinanzi, di fatto, all'Alta Corte della Giustizia di Londra.

Che cosa succede? Ve lo dico in termini semplici. Successivamente, in data 27 aprile 2015, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1-329 (deliberazione in merito all'accettazione alla proposta definitiva da parte di Dexia Crediop) con la quale, alla luce delle premesse che vi ho citato, ha stipulato un accordo transitorio in cui le parti riconoscono espressamente che lo *Swap* è ancora valido.

Cosa vuol dire? Che la Regione pagherà, pertanto, a Dexia Crediop 64 milioni di euro quali importi già scaduti, i differenziali, cioè in negativo, e non ancora corrisposti.

Inoltre la Regione s'impegna, irrevocabilmente, a pagare tutti gli importi dovuti ai sensi dello *Swap*. Sottolineato che stando a quanto premesso, in sintesi, nel 2006 la Regione ha effettuato un'emissione obbligazionaria e, successivamente, ha tentato di annullarla. L'emittente, a fronte di ciò, ha presentato ricorso al TAR, considerato che gli strumenti di tassi di interessi derivati sono prodotti finanziari, quali il Forward Rate Agreements, Interest Rate Swaps o Interest Rate Option, utilizzati dalle imprese per gestire i rischi di fluttuazione dei tassi di interesse. Tali strumenti derivano dal loro valore del livello del tasso di interesse di riferimento per l'euro, con il tasso di interbancario (Euribor), tasso marginale in euro.

Il tasso Euribor ha lo scopo, appunto, di riflettere il costo dei prestiti interbancari. Cosa recita l'articolo 1 - è un po' difficile, per cui arrivo all'ultimo, Presidente - del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea? Vieta espressamente la formazione di cartelli e altre pratiche commerciali restrittive della libera concorrenza.

Che cosa è successo? Nel 2016 la Commissione Europea ha inflitto un'ammenda (quindi dopo che noi, nel 2015, avevamo chiuso questa partita), dicendo che alcune di queste grandi banche avevano partecipato a un cartello per dei derivati del tasso di interesse. Le banche si erano quindi segretamente accordate su componenti del prezzo di derivati a tasso di interesse.

Precedentemente, alcune di esse hanno infranto un'analogha regola, accettando addirittura di pagare una multa.

Le pratiche contrarie alla concorrenza sui tassi di interesse di riferimento emerse in svariati casi hanno fatto sì che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha adottato, su proposta della Commissione, un nuovo Regolamento sugli indici di riferimento.

PRESIDENTE

Vada alla domanda.

GRIMALDI Marco

Lo so, è difficilissimo, però...

PRESIDENTE

No, c'è un rispetto dell'Aula che però deve essere anche considerato.
Collega Grimaldi, concluda.

GRIMALDI Marco

La Commissione ha comminato sanzioni a queste imprese.

Noi interroghiamo l'Assessore per sapere se la Giunta intende procedere ad approfondimenti della situazione in oggetto, al fine di verificare se esistano gli estremi per una richiesta di risarcimento da parte di Dexia Crediop, ma, soprattutto, essendo questa sentenza della Commissione successiva alla chiusura di quella lunga pratica, se la Regione Piemonte vuole contestare quello che è successo in quegli anni attraverso la pratica dei derivati.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Grimaldi.

La parola all'Assessora Pentenero, ricordando che la Giunta ha al massimo cinque minuti per la risposta.

PENTENERO Giovanna, Assessora regionale

Grazie, Presidente.

Per rispetto dell'Aula e per ottemperare a quanto il Regolamento prevede, proverò a fare una sintesi di un tema che, tecnicamente, è molto complesso e per il quale le soluzioni che sono state prospettate dal Consigliere mi sembrano non essere molto evidenti. Proverò, comunque, a fare una sintesi.

Innanzitutto, la manipolazione del tasso Euribor è stata acclarata da due decisioni dell'Unione Europea, rispettivamente del 2013 e del 2016.

Partendo da questo presupposto, alcune banche hanno partecipato ad aggiustamenti nel settore EIRD (quello che è collegato al tasso Euribor), consistenti nelle seguenti pratiche occasionali di alcuni agenti finanziari:

comunicavano e/o ricevevano preferenze per una quotazione invariata (bassa o alta) di certi tenori dell'Euribor; quelle preferenze dipendevano dalle loro posizioni commerciali o dalle esposizioni;

comunicavano e/o ricevevano da ciascun altro informazioni dettagliate non pubblicamente note o disponibili, sulle posizioni commerciali o sulle presentazioni future di Euribor per certi tenori di almeno una delle loro rispettive banche;

esploravano le possibilità di allineare le loro posizioni commerciali sulla base delle informazioni che avevano ricevuto;

esploravano le possibilità di allineare almeno una delle prestazioni delle loro banche per future Euribor sulla base di tale informazioni.

Al netto di questi atteggiamenti che le banche hanno potuto utilizzare, la Commissione ha mosso rilievi alle sole banche sopra indicate (Crédit Agricole, JP Morgan Chase, Barclays, Deutsche Bank e Société Générale), mentre non è stato mosso alcun rilievo alle banche italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, MPS, UBI) che partecipano al panel per la determinazione del tasso Euribor.

I precedenti giurisprudenziali di merito che hanno affrontato la fattispecie della nullità per la determinazione del tasso attraverso il parametro stabilito dall'Euribor sono di segno opposto. Il Tribunale di Palermo V Sezione Civile, la stessa Sezione e relatore nella data del 17 febbraio 2016, ancora la stessa Sezione V del 5 aprile 2016 con motivazione leggermente diversa rispetto alla sentenza precedente, e prima ancora il Tribunale di Udine, con sentenza n. 113 del 2013, con la seguente motivazione in sostanza simile hanno affermato: *"Se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate dirette ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la verifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con gli altri istituti di credito, così da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito"*.

I precedenti giurisprudenziali per quanto attiene il tasso Euribor per i prestiti sono: sentenza del Tribunale di Marsala, sentenza del Tribunale di Milano e sentenza del Tribunale di Sciacca.

Secondo la sentenza del Tribunale di Marsala, *"la manipolazione del tasso è possibile, ma è evidente che un'intesa siffatta può determinare violazione dell'articolo 110 del Trattato dell'UE, ma soltanto a condizione che: 1) sia approvata l'intesa manipolativa; 2) dell'intesa sia parte la banca in questione. Nulla di tutto ciò è stato allegato, né tantomeno provato nell'odierno giudizio"*, del quale si fa merito all'interno dell'interrogazione.

Con la sentenza del Tribunale di Milano, quella del 2016 e del 2014, il Collegio rileva che le contestazioni articolate dagli attori in tema di violazione della legge n. 287/1990 sono del tutto generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori.

Vengono citati ulteriori riferimenti ad altre sentenze, oltre a quella di Milano, che produrremo al termine dell'interrogazione.

In sintesi, tutta la giurisprudenza a nostra disposizione non pare deporre per una chiara e definitiva possibilità di intraprendere con successo ulteriori cause o liti con le banche oggetto del prestito EMTN del 2006 a favore della Regione Piemonte.

PRESIDENTE

Grazie, Assessora.

OMISSIS

(Alle ore 16.07 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 16.14)